

A partire dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. *Benchmarks Regulation* - BMR) in materia di indici usati come riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare le performance di fondi di investimento. Lo scopo è quello di rafforzare la fiducia degli operatori di mercato e, più in generale, del pubblico negli indici di riferimento utilizzati con riferimento agli strumenti e contratti finanziari nell'Unione europea (*benchmark*).

L'art. 28 del citato Regolamento prevede l'obbligo di redigere e mantenere aggiornato il "Piano interno" volto a identificare le azioni da intraprendere in caso di "cessazione" o "variazione sostanziale" di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione di un "contratto finanziario".

Occorre quindi definire cosa si intende per "cessazione" o "variazione sostanziale" di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione di un "contratto finanziario":

- per "cessazione" si intende il venir meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo, mentre per "variazione sostanziale" si intende la modifica rilevante delle metodologie di rilevazione e determinazione dell'indice (c.d. "material changes"); escludendo, quindi, le variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro;
- per "contratto finanziario" si fa riferimento a quanto descritto dall'art. 3, paragrafo 1, n. 18, del citato Regolamento, il quale, con riferimento ai prodotti bancari, identifica i contratti di credito destinati ai consumatori quali: finanziamenti di credito al consumo, aperture di credito in conto corrente (Direttiva 2008/48/UE CCD) e credito immobiliare ai consumatori (Direttiva 2014/17/UE MCD). La normativa, inoltre, impatta anche sulle aperture di credito e sugli sconfinamenti in conto corrente, sempre con riferimento ai rapporti in essere con consumatori.

In ottemperanza alle disposizioni normative sopra indicate, si descrive l'iter operativo che la Banca Popolare di Sondrio adotta in caso di cessazione o variazione sostanziale di uno o più indici utilizzati nei propri contratti.



Evento di variazione	Per "variazione sostanziale" non si intende la
sostanziale o cessazione	variazione quantitativa dell'indice di riferimento
dell'indice di riferimento	dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del
	parametro, ma la c.d. "material change", cioè la
	modifica rilevante della metodologia per la
	determinazione dell'indice. Per "cessazione" si
	intende, invece, il venir meno della rilevazione o
	determinazione del parametro da parte dell'ente
	preposto a tale scopo.
Individuazione dell'indice di	La Banca, nella scelta dell'indice di riferimento
riferimento alternativo	alternativo, si attiene alle disposizioni del
	Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016
	(c.d. <i>Benchmarks Regulation</i> - BMR). In particolare,
	secondo l'art. 29: <i>"Le entità sottoposte a vigilanza</i> "
	possono usare nell'Unione indici di riferimento o
	una combinazione di indici di riferimento se gli
	indici di riferimento sono forniti da un
	amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel
	registro di cui all'articolo 36 o è un indice di
	riferimento incluso nel registro di cui all'articolo
	36".
	La scelta dell'indice alternativo terrà inoltre conto
	delle indicazioni fornite dai working group
	predisposti per l'individuazione dei tassi sostitutivi
	oltre che delle indicazioni/raccomandazioni che
	saranno fornite dal mercato, dagli amministratori
	degli indici e dai provvedimenti normativi e delle
	Autorità di vigilanza nazionali o comunitarie tempo
	per tempo emanati.
Comunicazione alla clientela	La Banca invia in tempo utile al Cliente una
della variazione dell'indice di	comunicazione concernente l'indice sostitutivo,
riferimento	tramite posta ordinaria e/o attraverso il servizio di
	internet banking eventualmente attivato dal
	Cliente stesso.
	Inoltre, la Banca pubblica un avviso sul proprio sito
	internet con l'indicazione dell'indice che verrà
	dismesso o modificato sostanzialmente, dando



	indicazione dell'indice di riferimento alternativo a cui fare riferimento.
Applicazione dell'indice	L'applicazione decorre dall'inizio del primo periodo
sostitutivo al contratto	successivo alla dismissione dell'indice di
interessato	riferimento contrattualmente stabilito.

I contratti di credito destinati ai consumatori (MCD, CCD) sono stati integrati con clausole di richiamo a quanto suddetto e al "piano interno".

Per quanto riguarda l'informazione ai Clienti già titolari di rapporti interessati dall'applicazione della disciplina descritta dal Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. *Benchmarks Regulation* - BMR), il presente "piano interno" viene inviato tramite comunicazione inserita negli estratti conto dei conti correnti al 31 dicembre 2021.

Nella stessa i Clienti sono stati informati circa la pubblicazione del presente piano sul sito internet della Banca alla sezione Trasparenza, a partire dal mese di gennaio 2022.

Il presente "piano interno" è applicato nel caso in cui il contratto di credito destinato ai consumatori non preveda, ab origine, la menzione dello stesso o di un indice di riferimento alternativo, oppure nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi o registri l'evento della "variazione sostanziale".

Il presente "piano interno" è oggetto di monitoraggio periodico e, ove ritenuto necessario in occasione del monitoraggio, di aggiornamento interno.

Allegato 1_Tabella tassi di sostituzione



ALLEGATO 1_TABELLATASSIDI SOSTITUZIONE

Unione Europea



• **EURIBOR** - può continuare ad essere usato come benchmark attraverso una nuova metodologia di calcolo (c.d. "Metodologia Ibrida"), basata sulle transazioni realmente avvenute qualora dette transazioni siano disponibili.

FALLBACK EURIBOR: nel caso si verifichino gli eventi straordinari sopra indicati, il tasso *fallback* sarà il tasso risk free overnight €STR composto.

• LIBOR EURO - dal 31/12/2021 non verrà più determinato e conseguentemente pubblicato.

FALLBACK LIBOR EURO: in linea con le raccomandazioni dell'EUR Risk Free Rates Working Group (WG BCE), la Banca applicherà il tasso €STR composto calcolato dalla Banca con la metodologia *backward-looking last reset*.

Svizzera



• **LIBOR CHF** - il 5 marzo 2021 la FCA (Financial Conduct Authority) ha confermato che il LIBOR CHF non sarà più fornito da nessun amministratore o non sarà più rappresentativo immediatamente dopo il 31 dicembre 2021.

FALLBACK LIBOR CHF: il Regolamento europeo 2021/1847 (UE) del 14 ottobre 2021 ha disposto la sostituzione *ex lege* del LIBOR in CHF a 1, 3, 6 e 12 mesi con il parametro SARON, articolato nelle corrispondenti durate, comprensivo del "valore di correzione", indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 1 del citato Regolamento. Il valore di correzione verrà sommato al valore del parametro.

Giappone



• LIBOR JPY - il 5 marzo 2021 la FCA (Financial Conduct Authority) ha confermato che il LIBOR JPY non sarà più fornito da nessun amministratore o non sarà più rappresentativo immediatamente dopo il 31 dicembre 2021.

FALLBACK LIBOR JPY: con l'obiettivo di favorire una più facile transizione dei contratti in essere, le scadenze più rappresentative (1M, 3M e 6M) dei tassi di riferimento dello yen avverranno fino al 31 dicembre 2022 applicando metodologie sintetiche, in attesa dell'entrata in vigore del tasso alternativo TONAR. Nel caso si verifichino gli eventi straordinari sopra indicati, il tasso *fallback* sarà il TONAR.

Regno Unito

• LIBOR GBP - il 5 marzo 2021 la FCA (Financial Conduct Authority) ha confermato che il LIBOR GBP non sarà più fornito da nessun amministratore o non sarà più rappresentativo immediatamente dopo il 31 dicembre 2021.

FALLBACK LIBOR GBP: con l'obiettivo di favorire una più facile transizione dei contratti in essere, le scadenze più rappresentative (1M, 3M e 6M) dei tassi di riferimento della sterlina avverranno fino al 31 dicembre 2031 applicando metodologie sintetiche, in attesa dell'entrata in vigore del tasso alternativo SONIA. Nel caso si verifichino gli eventi straordinari sopra indicati, il tasso *fallback* sarà il SONIA.

Mod. Piano interno ex Reg. (UE) 2016/1011 - R1.02/02/2022



Stati Uniti

LIBOR USD - il 5 marzo 2021 la FCA (Financial Conduct Authority) ha confermato che il LIBOR non è garantito oltre il 30/06/2023, fatta eccezione per i tenor 1 settimana e 2 mesi che non verranno più forniti da nessun amministratore o non saranno più rappresentativi immediatamente dopo il 31 dicembre 2021.

FALLBACK LIBOR USD: con l'obiettivo di favorire una più facile transizione dei contratti in essere, le scadenze più rappresentative (1M, 3M e 6M) dei tassi di riferimento del dollaro avverranno dal 30 giugno 2023 fino al 30 giugno 2033 applicando metodologie sintetiche, in attesa dell'entrata in vigore del tasso alternativo SOFR. Nel caso si verifichino gli eventi straordinari sopra indicati, il tasso *fallback* sarà il SOFR.

Mod. Piano interno ex Reg. (UE) 2016/1011 - R1. 02/02/2022